



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito della disposta trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) dl 18/20 e ss.mm., ha emesso fuori udienza la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 1692/2021 vertente

TRA

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- opponente -

E

BARECCHIA NICOLINA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Di Matteo e Antonio D'Addio, come in atti

- opposto -

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.03.2021 l'Inps si opponeva al decreto ingiuntivo n. 132/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 6.815,41 sulla base del modello TE08 del 24.10.2019, emesso dall'Inps a seguito di domanda di ricostituzione della pensione di invalidità civile n° 07193475 per il periodo dal 01.01.2018 al 30.11.2019.

Eccepeva che l'importo non era dovuto per assenza di una valida prova scritta, oltre che per compensazione con pregresso debito relativo alle annualità 2014-2015-2016 pari ad € 10.949,43.

Pertanto, chiedeva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo perché infondato.

Si costituiva la parte opposta che contestava quanto avverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese.

La causa è decisa a seguito della disposta trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 e s.s. m.m., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'opposizione è fondata e va accolta.

Ripercorrendo brevemente i fatti posti a fondamento della odierna pretesa, si rileva che:

- con comunicazione del 28 luglio 2016 veniva liquidata a favore della opposta pensione di invalidità civile al 100%, con decorrenza 08/2014, comprensiva di arretrati;

- su domanda di ricostituzione di pensione di invalidità civile n. 07193475, l'opposta riceveva comunicazione Inps (modello TE08) del 24.10.2019 di riliquidazione d'ufficio della pensione de qua ricalcolata per gli anni 2018 e 2019 per l'importo complessivo a credito di € 6.815,41;
- a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, l'Inps proponeva opposizione e rilevava che la somma di cui al suddetto decreto non era dovuta, sussistendo a carico della pensionata due distinti indebiti, per € 10.949,43, stante il superamento del limite reddituale previsto dalla legge;
- con la costituzione in giudizio l'opposta depositava dichiarazione dei redditi per gli anni di imposta 2014,2015,2016 e faceva rilevare che solo per l'anno 2014 i redditi complessivi avevano superato la soglia suddetta.

Tanto premesso in punto di fatto, va evidenziato che la pensione di inabilità spetta, ai sensi dell'art. 12 della L. 1971/118, a tutti i cittadini di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantasettesimo anno, nei cui confronti sia accertato uno stato di invalidità totale (100%) e che versino in stato di bisogno.

Pertanto, per fruire di tale emolumento occorre la concorrenza di tre distinti requisiti:

- 1) il requisito anagrafico del non superamento dei 67 anni;
- 2) il requisito sanitario della riduzione della capacità lavorativa generica al 100%;
- 3) un requisito socio-economico dello stato di bisogno, rappresentato in concreto dal non superamento di una soglia minima di percezione di reddito annuo.

Quanto al requisito reddituale si osserva che occorre il mancato superamento di un certo importo stabilito dalla legge da parte del reddito personale.

Infatti, come precisato dalla Cass. Sez. L., Ordinanza n. 9142 del 07/04/2017, il requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità, ex art. 12 della l. n. 118 del 1971, va accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione, tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall'invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, del d.l. n. 76 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 99 del 2013, che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare (così anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 22150 del 2014).

In punto di diritto deve preliminarmente ricordarsi che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'Istituto convenuto (cfr. tra le tante SSUU Cass. 18046/2010).

E tanto anche nel caso di specie, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, tenuto conto che la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è

quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.

Ciò posto, in disparte l'articolata vicenda in merito alla situazione debitoria della pensionata nei confronti dell'Istituto previdenziale, va rilevato che la cognizione di questo giudicante risulta oggettivamente limitata alla debenza della somma di cui al decreto ingiuntivo n. 132/2021 emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sulla base del modello TE08 del 24.10.2019.

Ebbene tale comunicazione fa espresso riferimento ai ratei di pensione relativi alle annualità 2018 e 2019, per i quali l'opposta non ha prodotto, né tantomeno allegato, la sussistenza del requisito socio-economico.

Pertanto, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.

Stimasi equa la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 132/2021;
- b) compensa le spese di lite.

Santa Maria C.V., 5 ottobre 2022

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso